



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

VISTA: l'istanza assunta a protocollo n°5512 in data 26/02/2020 dell'Impresa NORDIO ITALO & C. S.n.c., con sede a Chioggia (VE), intesa ad ottenere l'emissione di apposito provvedimento al fine di effettuare, per conto dell'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., il prelievo di campioni di sedimento presso la darsena terminale del Canale Industriale Sud di porto Marghera;

VISTA: la nota prot. n°3544 in data 28/02/2020 dell'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., con la quale ha partecipato il proprio nulla osta di competenza;

RITENUTO: necessario disciplinare la navigazione nello specchio acqueo interessato dal prelievo di campioni di sedimento, ai fini della sicurezza della navigazione e dell'incolumità pubblica;

VISTA: la propria Ordinanza n. 175/2009 in data 28/12/2009 e ss.mm./ii., con la quale è stato approvato il "*Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia*";

VISTA: la Legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;

VISTI: gli articoli 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione – parte marittima;

VISTI: gli atti d'ufficio,

RENDE NOTO

Che **dal giorno 05 al giorno 06/03/2020** (estremi inclusi), in ore diurne (dall'alba al tramonto) ed in condizioni meteomarine favorevoli (assenza di vento e visibilità buona), l'Impresa NORDIO ITALO & C. S.n.c. effettuerà, per conto dell'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. e con l'ausilio del moto/pontone denominato "**ITALO N**" (CI-3597), il prelievo di campioni di sedimento presso la **darsena terminale del Canale Industriale**

Sud di porto Marghera, come meglio individuata nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza.

ORDINA

Articolo 1

Nell'arco temporale di cui al "rende noto" e, comunque, fino al termine delle operazioni di cui trattasi, tutte le unità in transito nella darsena terminale del Canale Industriale Sud di porto Marghera, procedano alla minima velocità necessaria per il governo in sicurezza, al fine di non creare moto ondoso che possa disturbare il sicuro svolgimento delle attività di cui trattasi, prestando altresì la massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dal personale imbarcato sull'unità operatrice, mantenendosi ad una distanza di sicurezza dalla stessa **non inferiore a 30 metri**.

Articolo 2

L'impresa istante dovrà osservare le seguenti particolari prescrizioni :

- limitare l'intervento alla zona in premessa citata;
- munirsi di tutti i relativi permessi/nulla osta eventualmente di competenza di altre Autorità;
- accertare che l'unità impiegata sia in possesso, per tutta la durata delle operazioni, della prescritta documentazione di sicurezza in corso di validità;
- comunicare tempestivamente alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia (041 2405745) le eventuali sospensioni e conseguenti riprese dei lavori;
- assicurare che i dispositivi di dragaggio siano tali da evitare condizioni di torbidità persistenti e diffuse delle acque della zona di intervento.

Articolo 3

Il comandante/conducente dell'unità utilizzata nelle operazioni, deve osservare le seguenti particolari prescrizioni:

- esporre durante le operazioni di dragaggio i segnali ed i fanali previsti dal punto d) della regola 27 – nave intenta al dragaggio - della COLREG 1972 "*Regolamento per prevenire gli abbordi in mare*";
- mantenersi in continuo contatto radio sui canali 16 e 13 VHF con la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia e la locale Corporazione Piloti, in modo da essere a conoscenza del transito delle navi nella zona interessata dai prelievi e per coordinare i propri spostamenti in relazione al traffico portuale;

- comunicare alla Capitaneria di porto – Sezione Tecnica (041 2405734), qualsiasi impedimento per l'esecuzione del programma di lavoro concordato;
- interrompere le operazioni e disimpegnare l'area interessata dai lavori, sulla base delle indicazioni fornite dalla locale Corporazione Piloti e dalla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia, al fine di non intralciare il normale transito delle navi in arrivo/partenza dagli accosti ubicati in tutto il Canale Industriale Sud;
- effettuare le operazioni esclusivamente in ore diurne (dall'alba al tramonto) ed in condizioni meteomarine favorevoli (assenza di vento e visibilità buona);
- adottare, nel corso del trasferimento verso la zona di scaricazione dei campioni di sedimento prelevati, ogni accorgimento idoneo ad evitare dispersione di materiale di risulta.

Articolo 4

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 3, del Decreto legislativo n° 171/2005 e ss.mm./ii. se alla condotta di un'unità da diporto;
- ai sensi dell'art. 1174, comma 1, ovvero dell'art. 1231 del Codice della Navigazione, e negli altri casi a seconda delle vigenti disposizioni di legge.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELIZZARI
(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)

